Proc. n.ro di Ruolo
3127/20156

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO

SEZIONE AFFARI IMMIGRAZIONE

Il Giudice di Pace avv.Mariagiuseppina Spanò

Sul ricorso ex art 13 D.Lgs n. 3127/2016 depositato in data 19/1/2016, proposto da [redacted] rappresentato e difeso dall' avv.Amedeo Santamato , entrambi elettivamente domiciliati in Milano presso lo studio di quest'ultimo in viale Bianca Maria n. 3 ,, procura conferita in calce al ricorso.

A scioglimento della riserva che precede, letti gli atti, esaminata la documentazione e sentito il procuratore del ricorrente;

ritenuta la tempestività del ricorso e la competenza a decidere;

rilevato che il ricorrente ha impugnato il decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Milano il 23/12/2015 , per essere entrato nel territorio dello stato sottraendosi ai controlli di frontiera, per illegittimità del decreto di espulsione per violazione di legge non sussistendo alcuni dei presupposti ritrovati nei moduli prestampati e non essendo stato tradotto il decreto in lingua madre con conseguente violazione del diritto di difesa.

Esaminate le note inviate dalla Questura di Milano

OSSERVA

Le motivazioni addotte a sostegno del ricorso vanno in parte disattese.

Per connessione logico-giuridica si trattano congiuntamente i motivi ex art 13 comma 2 lett. b e validità dei moduli prestampati.

Si premette per mero tuziorismo,come più volte questo Giudice ha evidenziato, che l'art.13 comma 2 D.l.vo 286/98 recita che il Prefetto dispone la espulsione dello straniero quando è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell'art.10.

Dal complesso della normativa si ricava che solo qualora lo straniero entri nel territorio dello Stato irregolarmente o non è determinato l'ingresso,deve ritenersi che è entrato sottraendosi ai controlli di frontiera,vanificando l'efficacia di tali controlli.

Giova ulteriormente ricordare per completezza di trattazione che l'art 4 comma I del D.Lgs 286/98 dispone che l'ingresso nel territorio dello stato allo straniero è consentito qualora egli sia in

23-MAR-2016 16:52 From:UFFICIO IMMIGRAZIONE 027966654 To:0254101418 Page:2/4

possesso di passaporto valido e del visto d'ingresso, in combinato disposto degli art 5 comma I e 13 comma 2 Lett a e b del citato decreto.

Dal complesso normativo si ricava che gli stranieri acquisiscono il diritto a soggiornare nel territorio italiano solo se entrati regolarmente ai sensi dell'art 4 munendosi poi, ai sensi dell'art. 5, di permesso o carta di soggiorno rilasciati a norma del testo unico di che trattasi.

Tali previsioni,inoltre, impongono alla P.A. una valutazione,seppur a contenuto discrezionale, della idoneità del soggetto all'ottenimento di un titolo legittimante la sua permanenza sul territorio,e nel caso concreto la ipotesi normativa ha trovato riscontro nella configurabilità in capo allo straniero di una non legittima posizione di diritto soggettivo sulla base di condizioni di fatto accertate ..

Legittimamente il Prefetto, in assenza dei prescritti requisiti né può disporre l'espulsione,ritenuto che e' demandato al ricorrente la prova della regolarità del suo ingresso.

L'adozione poi, di moduli prestampati conseguente all'utilizzo di strumenti informatici per la emanazione di atti amministrativi è conforme alla normativa vigente (D.L.vo n.39 del 12/2/1993), sono legittime nella piena condivisione dell'orientamento giurisprudenziale prevalente in materia di atto amministrativo,ivi compreso il legittimo utilizzo di modulistica a scelta multipla da parte della P.A. procedente come nel caso che ci occupa.

La motivazione del provvedimento sui punti esaminati è del tutto chiara e pienamente condivisibile risulta la contestazione mossa al ricorrente con il predetto atto amministrativo.

Ciò posto,però, sono sussistenti le censure poi mosse alla violazione dell'art. 13 comma VII.

Va rilevato , con riferimento alla sollevata nullità del decreto di espulsione per mancata traduzione in lingua madre o conosciuta allo straniero,che l'obbligo dell'autorità procedente di tradurre la copia del relativo decreto nella lingua conosciuta allo straniero , che non deve coincidere necessariamente la lingua madre, è derogabile, sempre che l'autorità procedente attesti e specifichi le ragioni per le quali tale operazione sia impossibile (tra cui possono rientrare difficoltà tecnico-organizzative –Cass 5732/2003) e si imponga per l'effetto la traduzione nella lingua "veicolare" di cui all'art. 13 comma VII D.l.vo 286/1998 e succ. modifiche, essendo tale attestazione nel contempo condizione non solo necessaria ma anche sufficiente acchè il decreto di espulsione risulti immune da vizi e nullità, non specificando il citato art.13 i casi di impossibilità ovvero i parametri generali ai quali essa va ragguagliata e non potendo il Giudice di merito sindacare la scelta della P.A. (Cass. 3266/04-7666/04-10567/04)..

Nel caso in esame non appare alcuna dichiarazione dello straniero relativa alla lingua di provenienza (albanese) né alcuna motivazione sulla impossibilità della traduzione veicolando il decreto sulle lingue riconosciute , poiché risulta che lo straniero comprenda la lingua italiana.

Ma invero il cittadino straniero non ha alcuna comprensione della lingua italiana come da documentazione ufficiale del Tribunale di Milano che, in seguito ad un procedimento nel quale il cittadino era coinvolto ,ha accertato la mancata comprensione della lingua italiana da parte dello straniero e della necessità di un interprete , come da verbalizzazione Tribunale in atti...

In linea generale in riferimento alla lesione del diritto di difesa la questione appare manifestamente infondata in relazione dell'art.13 comma 3 –prima fase- in quanto il provvedimento espulsivo non appare una compressione del diritto di difesa dello straniero essendo consentito ed assicurato allo stesso di far valere le proprie ragioni contro la sua espulsione sottoponendo il caso all'Autorità competente e di farsi rappresentare innanzi ad essa a tal fine. Parametri questi stabiliti dalla Corte Costituzionale (198/2000) nonché dalla Convenzione per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. La effettività della tutela giurisdizionale non viene meno di fronte alla impossibilità di comparire personalmente innanzi al Giudice adito, stante l'allontanamento dal territorio nazionale.

Nel nuovo sistema ,infatti, modellato sul principio della volontaria giurisdizione ,il procedimento camerale,comunque improntato sul contraddittorio delle parti,non prevede il diritto del ricorrente di essere sentito ma ciò non costituisce atto lesivo del diritto di difesa poiché tale diritto può essere esercitato tramite la presentazione di memorie scritte dallo stesso interessato. Tra le modalità indefettibili in cui si articola il diritto di difesa non può ritenersi compreso anche la audizione personale,in sede di ricorso, che ne costituisce una delle espressioni ma non essenziale..

Ma nel caso di specie, però, la mancata traduzione in lingua conosciuta dallo straniero, che vizia irrimediabilmente l'atto, come emerso , non può ritenersi superata dall'aver promosso ricorso avverso il decreto di espulsione, poiché appare conseguenza logica attivarsi per conoscere l'essenza dell'atto che gli è stato notificato che ha sede nella più generale capacità di capire gli accadimenti in essere.

Spese compensate.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato nei confronti di [redacted]

Compensa le spese di lite.

Si comunichi!

Milano 22/03/2016

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 23 MAR. 2016
IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE
(Dr Rosa GALBO)

Il Giudice di Pace
Avv Mariagiuseppina Spanò

23-MAR-2016 16:54 From:UFFICIO IMMIGRAZIONE 0279665 4 To:0254101418 Page:4/4